


ALLEGATO A.5

IL PRESENTE ALLEGATO  
CONSTA DI N. 16 FACCIATF

*Greco*



Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

***Norme Tecniche di Attuazione***



# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Principi e finalità

1. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento (d'ora in avanti PRGRU) è predisposto conformemente ai principi ed alle finalità di cui agli articoli nn. 177, 178, 179, 180, 180-bis, 181, 182, 182-bis e 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti D.Lgs. n. 152/2006 e smi), in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 e smi nonché a quelli previsti dall'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in attuazione delle previsioni recate dall'articolo 8 comma 1 della Legge Regionale n. 24/2012 e smi (d'ora in avanti L.R. n. 24/2012 e smi).

2. Il PRGRU è volto a garantire che la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento sia effettuata:

- senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, limitando gli impatti connessi a rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
- conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future ed il loro diritto ad un patrimonio ambientale integro;
- conformemente ai principi dell'economia circolare, al fine di sviluppare sistemi produttivi che mirino alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, al fine di favorire l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo;
- conformemente ai principi di razionalità, di economicità e di prossimità degli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione dei rifiuti;
- conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- conformemente al principio comunitario del "*chi inquina paga*";
- nel rispetto della seguente gerarchia
  - prevenzione;
  - preparazione per il riutilizzo;
  - riciclaggio;
  - recupero di altro tipo;
  - smaltimento.

3. Il PRGRU persegue le finalità di tutela e protezione dell'ambiente e della salute umana, di prevenzione o riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, di contenimento del consumo delle risorse e, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a. la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
- b. l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;



- c. il recupero di materia tramite idoneo trattamento, anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione ed il recupero dei rifiuti;
  - d. il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
  - e. la minimizzazione del ricorso allo smaltimento dei rifiuti mediante deposito su suolo o nel suolo (discarica) e mediante altre forme di smaltimento.
4. Il PRGRU persegue altresì il principio dell'equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali, tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e delle criticità delle matrici ambientali.
5. Il PRGRU assume il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ambito ottimale regionale, il principio della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali delle frazioni dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e il principio della trasparenza della gestione, anche economica, dei rifiuti.

## **Articolo 2**

### **Validità del Piano, ambito territoriale di applicazione e modalità di redazione ed aggiornamento**

1. Il PRGRU è valido per un periodo di sei anni a far data dalla sua approvazione.
2. Le disposizioni del PRGRU sono riferite all'intero territorio regionale corrispondente all'ambito territoriale ottimale come definito dalla L.R. n. 24/2012 e smi.
3. Il PRGRU è adottato dalla Giunta Regionale e, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 24/2012 e smi, è approvato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione.
4. Le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie ai fini dell'adeguamento alle sopravvenute norme comunitarie, nazionali e regionali, sono approvate con Deliberazione di Giunta Regionale, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare.
5. Le modifiche alle disposizioni del Piano conseguenti ad errori meramente materiali sono approvate con Deliberazione di Giunta Regionale.

## **Articolo 3**

### **Elaborati costitutivi del PRGRU**

1. Il PRGRU è costituito dai seguenti elaborati:
  - Rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento. Sezione Conoscitiva
  - Rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento. Sezione Programmatica
  - Fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane Sezione Conoscitiva e Sezione Programmatica
  - Norme Tecniche di Attuazione
  - Piano di monitoraggio
  - Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica
  - Dichiarazione di sintesi

## **Articolo 4**

### **Soggetti attuatori**

1. Il PRGRU è rivolto agli Enti che concorrono alla gestione dei rifiuti, secondo le competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Ai fini dell'attuazione del modello dell'economia circolare, esso è inoltre rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati (Università, Enti di ricerca, associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, ecc.) interessati alla gestione dei rifiuti e che possono concorrere alla realizzazione delle opzioni che garantiscono il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti.

## **Articolo 5**

### **Ruolo del PRGRU e rapporti con piani, programmi e strumenti**

1. Attraverso il PRGRU la Regione realizza l'integrazione della gestione dei rifiuti con le politiche in materia di sviluppo economico, industria, trasporti, qualità dell'aria, tutela delle acque, energia, servizi pubblici locali, pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela degli habitat e delle specie.



Esso rappresenta lo strumento di governo della gestione dei rifiuti del sistema Regione - Autonomie locali.

2. Il PRGRU è coordinato con il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale regionale) e sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dalla normativa vigente.

3. Il Piano definisce gli indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore, ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), alla programmazione di ambito ed agli strumenti di programmazione negoziata per assicurare la realizzazione degli obiettivi strategici. Esso definisce altresì le disposizioni volte all'organica integrazione delle previsioni del Piano con i procedimenti autorizzativi di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e con quelli di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi relativi ai progetti di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

4. Le previsioni del Programma regionale di azione per gli acquisti verdi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PRGRU e ad implementare lo sviluppo dell'economia circolare.

#### **Articolo 6** **Disposizioni**

1. Le disposizioni del PRGRU assumono il valore di

- Direttive, ove debbano essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani subordinati, dei programmi attuativi del Piano e dei singoli progetti;
- Disposizioni prescrittive, ove incidano direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati dal Piano; in tal caso devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

2. Le disposizioni del PRGRU devono essere osservate dall'autorità preposta all'attuazione del piano stesso dalle autorità preposte alle valutazioni ambientali e al rilascio dei titoli autorizzativi nonché per i soggetti pubblici e privati che concorrono alla gestione dei rifiuti.

3. Gli Enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione e degli atti amministrativi, al fine di conformarli alle disposizioni del PRGRU.

4. Decorsi 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli Enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del comma 4, le disposizioni con lo stesso incompatibili cessano di avere efficacia.

## **TITOLO II** **RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO**

#### **Articolo 7** **Disposizioni generali**

1. La Regione, l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (d'ora in avanti per brevità AGER), le Aree Omogenee e gli enti territoriali che concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze, garantiscono e perseguono il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PRGRU.

2. Il perseguimento degli obiettivi strategici del PRGRU deve essere garantito, dalla Regione e dagli enti delegati, nell'esercizio delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, attraverso gli atti di natura provvedimentoale, gli accordi integrativi o sostitutivi dei provvedimenti e i provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

3. L'attività negoziale della Regione, dell'Agenzia dei rifiuti, delle Aree Omogenee e degli enti pubblici in materia di gestione dei rifiuti urbani persegue il raggiungimento degli obiettivi del PRGRU.

4. La Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PRGRU, stipula accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 e smi e accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed emana atti di indirizzo ed atti di programmazione.



5. La Regione Puglia sviluppa forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti e garantisce il contenimento del carico ambientale correlato con il ricorso agli impianti di smaltimento e di recupero ubicati nel territorio regionale per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti in ambiti territoriali diversi attraverso la stipula di accordi con le altre Regioni.

#### **Articolo 8**

##### **Riduzione della produzione di rifiuti urbani**

1. Tenuto conto del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli obiettivi strategici relativi alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani sono così individuati:
  - a. riduzione del 5% della produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010;
  - b. riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani del 10% al 2020 rispetto alla produzione del 2010;
  - c. riduzione della produzione di rifiuti alimentari del 30% rispetto alla produzione del 2015.

#### **Articolo 9**

##### **Raccolta differenziata**

1. L'obiettivo strategico relativo alla raccolta differenziata è individuato nel raggiungimento, entro il 2020, della percentuale minima del 65% di raccolta differenziata.
2. L'AGER e le Aree Omogenee assicurano, ciascuno per quanto di competenza, il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. L'AGER e le Aree Omogenee assicurano l'adozione in tutti i Comuni della Puglia di sistemi di raccolta differenziata delle seguenti frazioni: rifiuti organici, carta ed imballaggi in cartone, imballaggi metallici, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, legno e tessili (ove possibile).
4. I sistemi di raccolta devono essere organizzati in maniera tale da minimizzare la presenza di frazioni estranee nelle frazioni oggetto di raccolta differenziata e da consentire la distinzione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.
5. I sistemi di raccolta devono essere organizzati in maniera tale da assicurare le seguenti percentuali massime di frazioni estranee nelle frazioni oggetto di raccolta differenziata:
  - Rifiuti organici (FORSU): massima presenza di frazione estranea 5%;
  - Carta ed imballaggi in cartone: massima presenza di frazione estranea 5%;
  - Imballaggi in plastica: massima presenza di frazione estranea 10%;
  - Imballaggi in vetro: massima presenza di frazione estranea 5%.
6. I regolamenti comunali dei servizi di raccolta dei rifiuti definiscono misure per assicurare il rispetto delle percentuali massime di frazione estranea, per scoraggiare il conferimento di frazioni estranee nelle frazioni oggetto di raccolta differenziata, per incentivare il compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa.

#### **Articolo 10**

##### **Riuso, riciclaggio e recupero di energia**

1. Gli obiettivi strategici relativi a riuso, riciclaggio e recupero sono i seguenti:
  - a. incremento del 50% in termini di peso entro il 2020 dei rifiuti urbani differenziati (rifiuti organici, carta, metalli, plastica, vetro, legno) preparati per il riutilizzo e il riciclaggio rispetto al 2010;
  - b. riciclaggio del 95% della FORSU al lordo degli scarti;
  - c. raggiungimento entro il 2025 della percentuale del 60% rispetto al totale dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti, dei rifiuti preparati per il riuso e il riciclaggio, ivi inclusa una percentuale minima del 3% del totale preparato per il riuso;
  - d. raggiungimento entro il 2025 della percentuale del 70% in peso dei rifiuti da imballaggio preparati per il riciclaggio e di una percentuale del 5% dei rifiuti di imballaggio destinati al riuso;



- e. raggiungimento entro il 2025 delle seguenti percentuali in peso per la preparazione al riuso ed al riciclaggio dei seguenti specifici materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% plastica, 65% legno, 80% metalli, 80% alluminio, 80% vetro, 90% carta e cartone;
  - f. raggiungimento entro il 2025 della percentuale del 70% dei rifiuti ingombranti preparati per il riuso ed il riciclaggio;
  - g. raggiungimento entro il 2025 della percentuale del 70% dei rifiuti da spazzamento stradale preparati per il riuso ed il riciclaggio;
  - h. raggiungimento entro il 2020 della percentuale del 70% di CSS combustibile dichiarato conforme ai sensi dell'articolo 8 del DM 22 febbraio 2013 (CSS eow) rispetto al totale del CSS combustibile prodotto negli impianti di produzione di CSS di Piano.
2. Il CONAI e i Consorzi di filiera, anche nella stipula degli atti negoziali, concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano, perseguono la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali delle frazioni dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nel territorio regionale, garantiscono la trasparenza e la tracciabilità della gestione dei rifiuti raccolti e dei rifiuti del loro trattamento, assicurano il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e dei rifiuti del loro trattamento, assicurano la trasparenza del sistema incentivante sul costo complessivo del servizio.
3. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi di programma con l'AGER, gli Enti territoriali e i Consorzi di filiera al fine di concordare le modalità operative delle previsioni di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 11**

##### **Smaltimento in discarica**

1. Gli obiettivi strategici relativi allo smaltimento in discarica sono i seguenti:
  - a. mantenimento dell'autosufficienza a livello regionale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;
  - b. entro il 2025 raggiungimento del limite massimo del 20% di rifiuti urbani e del trattamento, fino a fine filiera, dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti (tenuto conto che tale obiettivo rappresenta uno step intermedio rispetto all'obiettivo della proposta di modifica della Direttiva 1999/31/EC che prevede entro il 2035 il raggiungimento del limite massimo del 10%, o meno, di rifiuti urbani e del trattamento dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti);
  - c. entro il 2025, riduzione del carico ambientale espresso in CO<sub>2</sub> equivalente (carbon footprint) correlato al conferimento, negli impianti di smaltimento regionali, dei rifiuti extraregionali.

### **TITOLO III**

## **RIFIUTI DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE**

#### **Articolo 12**

##### **Disposizioni generali**

1. La Regione, l'Autorità Idrica Pugliese, gli enti territoriali e il gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti del trattamento delle acque reflue urbane, e ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze, garantiscono e perseguono il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PRGRU.
2. Il perseguimento degli obiettivi strategici del PRGRU deve essere garantito, dalla Regione e dagli enti delegati, nell'esercizio delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, attraverso gli atti di natura provvedimentale, gli accordi integrativi o sostitutivi dei provvedimenti e i provvedimenti attributivi di vantaggi economici.
4. L'attività, anche negoziale, della Regione, dell'Autorità Idrica Pugliese e del gestore del servizio idrico integrato nonchè degli enti pubblici che concorrono alla gestione delle acque reflue urbane



ovvero alla gestione dei rifiuti generati dal loro trattamento persegue il raggiungimento degli obiettivi del PRGRU.

5. La Regione Puglia stipula accordi con le altre Regioni per sviluppare forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane al fine di garantire il contenimento del carico ambientale correlato con il ricorso agli impianti di smaltimento e di recupero ubicati nel territorio regionale per lo smaltimento dei rifiuti del trattamento delle acque reflue urbane prodotti in ambiti territoriali diversi.

### **Articolo 13**

#### **Riduzione della produzione di rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane**

1. Gli obiettivi strategici relativi alla riduzione della produzione di rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, sono così individuati:

- a. riduzione della produzione tal quale di fanghi di depurazione (CER 190805) per abitante equivalente servito del 10% al 2025 rispetto al dato del 2016;
- b. riduzione della produzione di sostanza secca di fanghi di depurazione (CER 190805) per abitante equivalente servito del 10% al 2025 rispetto al dato del 2016, con riferimento ad un sottosistema pilota di impianti, definito di concerto con l'Autorità Idrica Pugliese, al servizio di agglomerati caratterizzati da un carico in ingresso sufficientemente stabilizzato, anche a seguito di eventuali interventi sulle reti conclusi ed efficaci, con un soddisfacente quadro conoscitivo delle utenze e una capacità operativa di progetto (COP) complessiva minima pari al 30% del totale regionale.

2. Al fine della verifica del raggiungimento dell'obiettivo, gli abitanti equivalenti serviti sono calcolati secondo quanto previsto e stabilito dal Punto Focale Regionale per gli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva 91/271/CEE con la compilazione del questionario elettronico UWWTD2017 a partire dall'anno 2017.

### **Articolo 14**

#### **Separazione tra fanghi primari e secondari**

1. Nel caso di impianti di depurazione con potenzialità di progetto maggiore di 50.000 abitanti equivalenti in cui vengono convogliati scarichi commerciali e/o industriali per più del 5% delle portate e/o più del 10% del carico organico in ingresso dovrà essere valutata l'opportunità di prescrivere la separazione dei fanghi di depurazione primari da quelli secondari al fine di massimizzare le possibilità di recupero.

2. A tale scopo, il gestore del servizio idrico integrato dovrà presentare annualmente e con riferimento all'anno precedente per ciascun impianto di depurazione una relazione tecnica per la valutazione del superamento delle due soglie prescritte, effettuando il calcolo del carico organico sia in termini di BOD<sub>5</sub> che di COD. La relazione dovrà essere corredata da referti analitici per la definizione della qualità del fango primario e secondario rispettivamente prodotti, nonché da referti relativi al fango misto in uscita dall'impianto e da una scheda riepilogativa sulle forme di recupero e/o smaltimento attuate nell'anno precedente.

3. Qualora non siano disponibili idonei rapporti di prova atti a dimostrare la qualità dei reflui scaricati dalle utenze commerciali e industriali, la valutazione dovrà essere effettuata su base teorica, assumendo come dati di qualità dei reflui scaricati dagli insediamenti commerciali e industriali quelli corrispondenti ai valori limite per lo scarico in fognatura.

### **Articolo 15**

#### **Riuso, riciclaggio e recupero di energia**

1. Gli obiettivi strategici relativi a riuso, riciclaggio e recupero sono i seguenti:

- a. raggiungimento entro il 2025 del limite minimo del 90% in termini di tal quale dei fanghi di depurazione da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati ad operazioni di recupero;



- b. raggiungimento entro il 2025 del limite minimo dell'85% in termini di sostanza secca dei fanghi di depurazione da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati a operazioni di recupero.
2. Al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo in termini di sostanza secca, il gestore del servizio idrico integrato dovrà riportare su ciascun formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) l'indicazione della percentuale di sostanza secca e/o delle tonnellate di sostanza secca. Il gestore ha l'obbligo di trasmettere annualmente, con le stesse scadenze previste per la compilazione del MUD, un riepilogo riportante i quantitativi di fango tal quale e in termini di sostanza secca distinto per impianto di produzione e impianto di destinazione e operazione di recupero, così come risultanti dai FIR.
  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 i contratti di affidamento prevedono l'obbligo di valorizzare le frazioni dei rifiuti attraverso il recupero in tutte le sue forme e nel rispetto della gerarchia comunitaria.
  4. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, il Gestore della rete fognaria e degli impianti di depurazione promuove le iniziative necessarie al miglioramento della qualità del fango circa i limiti di concentrazione di metalli pesanti, oli minerali, tensioattivi, ecc.

## **Articolo 16**

### **Smaltimento in discarica**

1. Gli obiettivi strategici relativi allo smaltimento in discarica sono i seguenti:
  - a. perseguimento dell'autosufficienza a livello regionale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti del trattamento delle acque reflue urbane;
  - b. raggiungimento entro il 2025 del limite massimo del 15% dei fanghi di depurazione in termini di sostanza secca da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei fanghi di depurazione in termini di sostanza secca prodotti;
  - c. rispetto degli obiettivi annuali stabiliti per il macro-indicatore M5 – smaltimento fanghi in discarica di cui alla Deliberazione 917/2017/R/IDR del 27/12/2017 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
  - d. raggiungimento entro il 2025 del limite massimo del 10% dei fanghi di depurazione in termini di tal quale da impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei fanghi di depurazione in termini di tal quale prodotti.
2. Al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo in termini di sostanza secca, il gestore del servizio idrico integrato dovrà riportare su ciascun formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) l'indicazione della percentuale di sostanza secca e/o delle tonnellate di sostanza secca. Il gestore ha l'obbligo di trasmettere annualmente, con le stesse scadenze previste per la compilazione del MUD, un riepilogo riportante i quantitativi di fango tal quale e in termini di sostanza secca distinto per impianto di produzione e impianto di destinazione e operazione di smaltimento, così come risultanti dai FIR.



## TITOLO IV LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

### Articolo 17

#### Criteri localizzativi

1. I criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi sono definiti nell'Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione.
2. Ai sensi dell'art. 197, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano, le Province individuano le zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
3. L'idoneità della localizzazione forma oggetto di parere da parte della Provincia in sede di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ovvero in sede di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale dei provvedimenti autorizzativi comunque denominati che ne fanno luogo.
4. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano:
  - a. ai centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato allestiti e gestiti conformemente alla disciplina dettata ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. mm del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - b. alle attività di compostaggio di comunità gestite ed esercitate conformemente alla disciplina dettata dall'articolo 180 comma 1-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - c. alle operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti operanti all'interno del medesimo insediamento da valutarsi caso per caso dall'autorità competente;
  - d. alle campagne di attività di impianti mobili di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e agli impianti sperimentali di cui all'articolo 211 del D.Lgs. n. 152/2006 con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione conseguita;
  - e. ai centri di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo di rifiuti allestiti e gestiti conformemente alla disciplina dettata ai sensi dell'articolo 180-bis c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - f. alle operazioni di recupero R10 spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
  - g. alle operazioni di trattamento presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - h. agli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti realizzati in situ e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei siti contaminati approvati ed autorizzati in conformità alle previsioni di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - i. alle operazioni di recupero per la formazione di rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) o per recuperi ambientali (R10), limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
4. Per i nuovi impianti la non idoneità della localizzazione ne preclude la realizzazione.
5. Per gli impianti esistenti, in sede di rinnovo ovvero riesame dell'autorizzazione, e per le modifiche di impianti esistenti, in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, acquisito il parere della Provincia di cui al comma 3, valutate le interazioni derivanti dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente, valutata l'assenza di alternative localizzative e ponderati gli interessi pubblici sottesi alla prosecuzione dell'esercizio, con provvedimento motivato, può autorizzare in deroga definendo le prescrizioni finalizzate alla mitigazione delle criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto. L'assenza delle alternative localizzative deve essere valutata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti su base regionale.



## Articolo 18

### Impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento

1. Concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani tutti gli impianti pubblici e privati presenti sul territorio regionale autorizzati ad effettuare operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.
2. Il sistema impiantistico regionale garantisce l'autosufficienza, per l'intero ambito regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento.
3. Fino alla realizzazione degli impianti pubblici che concorrono a garantire l'autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i soggetti titolari della gestione degli impianti, nel caso in cui detti soggetti siano diversi dagli Enti locali di riferimento, garantiscono l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano.
4. I soggetti titolari della gestione degli impianti operanti sul territorio regionale danno attuazione a quanto stabilito dall'AGER nei provvedimenti che disciplinano i flussi e pongono in essere tutte le misure utili e necessarie a ricevere i quantitativi di rifiuti stabiliti alle tariffe predeterminate e regolate.
5. Gli impianti di cui al comma 1 sono soggetti alle pertinenti disposizioni del Piano e le autorizzazioni sono al medesimo conformate, entro sei mesi dall'approvazione del Piano, nel rispetto della normativa vigente.
6. Lo smaltimento presso impianti ubicati nel territorio regionale di rifiuti urbani e di rifiuti del loro trattamento provenienti da ambiti territoriali ottimali esterni a quello regionale è soggetto ad accordo ed è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 179 e 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
7. La verifica di cui al precedente comma è estesa alle operazioni D13, D14 e D15.
8. Il trattamento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico è soggetto alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 35 della L. n. 164/2014.

## Articolo 19

### Impiantistica per la depurazione delle acque reflue urbane

1. L'ispessimento deve essere in grado di garantire una concentrazione minima di solidi del 4% a monte dei processi di stabilizzazione biologica.
2. Nel caso di impianti di depurazione dotati di stabilizzazione anaerobica, devono essere preferenzialmente adottati pretrattamenti e/o processi che consentano di conseguire la rottura della membrana cellulare ed il rilascio della sostanza organica, migliorando sensibilmente le prestazioni della digestione anaerobica sia in termini di produzione di biogas, da valorizzare per la produzione di energia elettrica, sia in termini di abbattimento di solidi volatili con conseguente riduzione della produzione di fanghi complessiva dell'impianto. La digestione anaerobica deve operare almeno in condizioni mesofile per garantire un adeguato livello di stabilizzazione, vale a dire almeno il 45% di abbattimento dei solidi volatili in ingresso al digestore.
3. Nel caso di impianti di depurazione dotati di stabilizzazione aerobica, la stabilizzazione deve consentire un abbattimento dei solidi volatili del 35-40%.
4. Nella fase di disidratazione il condizionante chimico deve essere selezionato in funzione della tecnologia di disidratazione adottata, assicurando il dosaggio ottimale ed un'adeguata miscelazione per favorire la flocculazione. La concentrazione di solidi dopo disidratazione meccanica deve essere sempre massimizzata in funzione della destinazione finale del fango e delle relative previsioni normative e comunque sempre superiore al 22%, eccetto che nel caso di riutilizzo diretto in agricoltura per il quale occorrerà garantire una percentuale minima di sostanza secca pari al 10%.



5. In fase di realizzazione di interventi di adeguamento e/o potenziamento degli impianti occorrerà in via preferenziale prevedere l'adozione di tecnologie tese alla minimizzazione della produzione di fanghi, sia per la linea acque che per la linea fanghi.

6. La disponibilità di nuove tecnologie che garantiscono una riduzione della produzione di fanghi di depurazione maggiore del 50% rispetto agli standard attuali obbliga il Gestore degli impianti di depurazione ad una valutazione comparata tra il processo depurativo in essere ed il nuovo processo disponibile (anche attraverso analisi di LCA) e conseguentemente a procedere alle eventuali necessarie modifiche e/o adeguamenti.

## **Articolo 20**

### **Presentazione delle istanze**

1. Nelle istanze volte al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti, per le modifiche ad impianti esistenti e per il rinnovo ovvero riesame delle autorizzazioni all'esercizio, i proponenti devono:

- dare evidenza della conformità alla gerarchia di gestione dei rifiuti ed ai principi di autosufficienza e prossimità e di equa distribuzione dei carichi ambientali, anche attraverso le stime dei flussi delle tipologie dei rifiuti previsti e dell'eventuale provenienza;
- dare evidenza della garanzia delle migliori prestazioni ambientali in termini di recupero, di trattamento delle emissioni, di riduzione degli scarti e di massimizzazione del recupero dei medesimi;
- motivare l'opportunità rispetto ai fabbisogni regionali anche attraverso l'analisi degli altri impianti di Piano;
- dimostrare per tutte le tipologie di rifiuti i vantaggi ambientali, economici ed impiantistici del loro trattamento, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità;
- ferma restando l'applicazione di quanto previsto all'articolo 17, dimostrare il rispetto dei criteri localizzativi di cui all'allegato alle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- indicare la disponibilità delle potenzialità e delle capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano.

2. Le informazioni di cui al precedente comma sono rilevanti ai fini dei giudizi di compatibilità ambientale, ai fini delle determinazioni inerenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ai fini della quantificazione della potenzialità da autorizzare, nonché ai fini della individuazione dei CER oggetto del titolo autorizzativo.

## **Articolo 21**

### **Trattamento dei rifiuti urbani residuali della raccolta differenziata**

1. L'impiantistica per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati è sviluppata nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dei principi di autosufficienza e prossimità e di equa distribuzione dei carichi ambientali.

2. Lo scenario strategico definisce le caratteristiche prestazionali degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati, individuando come prioritario il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, quantifica il fabbisogno degli impianti di recupero dei rifiuti urbani non differenziati in base agli obiettivi strategici e, tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti urbani non differenziati prodotti e delle prestazioni tecnologiche ed ambientali degli impianti di trattamento meccanico biologico autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento (D8/D9) esistenti, ne pianifica la riconversione/dismissione.

3. Gli impianti di trattamento meccanico biologico autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento (D8/D9) dei rifiuti urbani non differenziati assicurano, fino alla realizzazione di quanto previsto al precedente comma 2, che i rifiuti in uscita dalle operazioni di trattamento siano destinati alle successive operazioni di recupero e smaltimento, conformemente a quanto previsto dai



pertinenti titoli autorizzativi e, comunque, minimizzando la produzione di rifiuti del trattamento destinati allo smaltimento in discarica.

4. Gli scostamenti della gestione dei flussi in uscita rispetto alla gestione prevista nei titoli autorizzativi è valutata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

5. E' vietato il conferimento presso impianti di smaltimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata (20.01.xx, 20.02.01, 20.03.02) e dei rifiuti recuperabili.

6. I gestori degli impianti autorizzati a produrre CSS conseguono entro 180 giorni dall'approvazione del Piano la dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 8 del DM 22 febbraio 2013 e garantiscono la produzione di CSS di cui all'art. 183 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006 nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 del DM 22 febbraio 2013.

7. Lo scenario strategico definisce il fabbisogno di impianti di utilizzo del CSS di cui di cui all'art.183 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di utilizzo del CSS di cui al DM 22 febbraio 2013 e di recupero energetico.

## **Articolo 21**

### **Smaltimento in discarica**

1. Lo scenario strategico definisce come residuale il ricorso all'operazione di smaltimento in discarica ed individua il fabbisogno di smaltimento in discarica mediante la stima dei flussi dei rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati e della frazioni oggetto di raccolta differenziata prodotti nell'ambito regionale.

2. Lo scenario strategico censisce le discariche di rifiuti non pericolosi presenti sul territorio regionale, individua le discariche funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento e all'attuazione del Piano, individua le discariche per le quali è necessaria l'applicazione degli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 36/2003 e smi.

3. Le seguenti tipologie di rifiuti non possono essere oggetto di smaltimento in discarica (operazioni D1/D5): 20.03.01, 19.12.10, rifiuti della raccolta differenziata (20.01.XX), RAEE (09.01.11\*, 09.01.12, 16.02.10\*, 16.02.11\*, 16.02.12\*, 16.02.13\*, 16.02.14, 20.01.21\*, 20.01.23\*, 20.01.35\*, 20.01.36), imballaggi recuperabili (15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.07, 15.01.09), batterie e accumulatori (16.06.01\*, 16.06.02\*, 16.06.03\*, 16.06.04, 16.06.05, 20.01.33\*, 20.01.34), rifiuti individuati dall'art. 6 del D.lgs. 36/2003 e smi.

4. È vietato l'avvio all'operazione di smaltimento in discarica, fermo restando quanto disciplinato dal DM 27 settembre 2010, dei rifiuti elencati nel documento redatto dall'ISPRA ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2003 e smi ovvero:

- veicoli fuori uso,
- pile e accumulatori,
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- rifiuti da imballaggio
- mercurio metallico

ovvero dei rifiuti per i quali il richiamato documento impone il previo trattamento, al fine di migliorare le caratteristiche del rifiuto stesso prima dello smaltimento.

5. L'avvio dei rifiuti all'operazione di smaltimento in discarica è consentito previa verifica:

- dell'effettiva residualità dell'opzione di smaltimento in discarica,
- dell'impossibilità di ricorso all'opzione di recupero,
- della coerenza con il fabbisogno regionale di smaltimento,
- del rispetto del principio di prossimità.

6. Le previsioni di cui ai commi 3 e 4 vengono recepite negli atti autorizzativi degli impianti nuovi ed, entro sei mesi dall'approvazione del Piano, negli atti autorizzativi degli impianti esistenti e sono rilevanti ai fini della determinazione della potenzialità da autorizzare e dello stralcio di codici CER.



## Articolo 22

### Trattamento delle frazioni della raccolta differenziata

1. Lo scenario strategico quantifica il fabbisogno di impianti di recupero di Forsu, carta, plastica, vetro e RAEE sulla base degli obiettivi strategici.
2. Gli impianti di trattamento delle frazioni della raccolta differenziata assicurano il rispetto delle Migliori Tecnologie disponibili e degli standard indicati nello scenario strategico.
3. I rifiuti urbani della raccolta differenziata dovranno essere destinati ad operazione di riciclaggio e recupero.

## Articolo 23

### Trattamento anaerobico della Forsu


1. Gli impianti di nuova realizzazione che prevedano il trattamento della FORSU mediante digestione anaerobica sono caratterizzati da una potenzialità ottimale non inferiore a 40.000 tonn/anno.
2. Tutti gli impianti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di compost, esistenti e di nuova realizzazione, assicurano il rispetto degli standard di seguito indicati.
3. Le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere dimensionate per accogliere un volume di rifiuto corrispondente alla produzione di 2/3 giorni del bacino di utenza, ove definito; i rifiuti ricevuti giornalmente devono essere stoccati comunque per non più di 48 ore.
4. I trattamenti di separazione dei materiali indesiderabili da avviare al processo di digestione anaerobica devono essere finalizzati ad ottenere una matrice con contenuto di materiali indesiderabili massimo pari al 5% in peso sul tal quale e triturazione.
5. In tutti gli impianti con produzione di biogas deve essere presente una torcia di emergenza che garantisca la combustione del biogas prodotto.
6. La produzione di biogas deve essere dell'ordine di 100-150 m<sup>3</sup>/ tonn di rifiuto, avviato a successivo recupero energetico. Il biogas prima dell'utilizzo a fini energetici deve essere sottoposto ad opportuni trattamenti di depurazione.
7. Al termine della digestione anaerobica, il fango digerito risulta non completamente stabilizzato, pertanto deve essere successivamente sottoposto ad un trattamento di stabilizzazione, che consiste in una bioossidazione accelerata e post maturazione. La durata della stabilizzazione aerobica è di circa 30-45 giorni.
8. Con riferimento all'entità degli scarti, si raccomanda un ordine di grandezza pari a circa il 10% in peso, e comunque non superiori al 15% in peso, rispetto al materiale in ingresso (FORSU+strutturante). La produzione di ammendante compostato misto deve essere compresa tra il 25%-40% in peso del materiale in ingresso al processo anaerobico-aerobico.

## Articolo 24

### Trattamento aerobico della Forsu

1. Gli impianti di nuova realizzazione che prevedano il trattamento della FORSU mediante trattamento aerobico possono prevedere i seguenti metodi: a cumuli periodicamente rivoltati, a cumuli statici aerati, bioreattori.
2. Negli impianti di trattamento aerobico a cumuli rivoltati, per matrici molto dense l'altezza dei cumuli deve essere ricompresa tra 1.2-1.5 m, per matrici più soffici si possono formare cumuli di altezza pari a 2-3 m. La base dei cumuli è compresa tra 3 m e 6 m. La fase di decomposizione ha una durata minima pari a tre settimane. Il rivoltamento deve essere eseguito una o due volte al giorno nel corso della prima settimana del processo, successivamente si provvederà ad un rivoltamento ogni due-tre giorni.
3. Il trattamento aerobico in cumuli statici aerati si distingue in:
  - cumuli statici aerati passivamente;
  - cumuli statici con aerazione forzata.

Nei primi impianti i cumuli devono essere non più alti di 1-1.2 m e ricoperti in superficie con uno strato di circa 10 cm costituito da compost maturo, paglia o torba di sfagno.



Nel processo a cumuli statici con aerazione forzata, i cumuli non devono superare i 2.5 m di altezza. Con riferimento alle biocelle, le stesse possono contenere tra 30 a 60 m<sup>3</sup> di materiale; lo stazionamento del materiale in biocelle è di circa 7-12 giorni. La matrice in trasformazione viene successivamente sistemata in cumuli all'esterno dove raggiunge la completa maturazione in ulteriori 8 settimane. In definitiva l'intero trattamento con il sistema a biocella richiede un periodo complessivo di 9-10 settimane.

Nei sistemi a trincee dinamiche aerate, considerando che le stesse variano tra una lunghezza media di 25-30 m, e larghezza di 3-4 m delimitate da pareti alte 1,5-3 m, a seconda delle caratteristiche del substrato, i tempi di ritenzione possono variare da tre a cinque settimane. Al termine, il materiale in uscita dalle trincee viene avviato alla fase di finissaggio.

Pertanto, l'altezza del letto di biomassa in fase attiva non deve essere superiore a 3 metri (tolleranza del 10%) per i sistemi statici e non superiore a 3.5 (con tolleranza del 10%) per sistemi dinamici.

Con riferimento al materiale lignocellulosico avviato al compostaggio, indicativamente impianti con tecnologia di tipo statico richiedono una miscela che contenga almeno il 40% in peso di *bulking* lignocellulosico, mentre impianti con tecnologia di tipo dinamico richiedono una miscela con almeno il 25 – 30% in peso di *bulking* lignocellulosici.

Le aree di stoccaggio di rifiuti ad alta putrescibilità devono essere realizzate al chiuso, e vanno dimensionate per un stoccaggio minimo di 2 giorni e massimo di 5 giorni.

I rifiuti ricevuti giornalmente devono essere comunque stoccati per non più di 48 ore.

Altresì le aree dedicate al trattamento dei rifiuti devono essere confinate e dotate di presidi di convogliamento e successivo trattamento dell'area e dei composti odorigeni, tanto al fine di assicurare il rispetto dei valori limite alle emissioni in atmosfera definiti nei provvedimenti autorizzativi.

Si raccomanda un numero di ricambi d'aria/ora uguale o superiore a 3 sia per le zone di stoccaggio e pretrattamento, capannoni di contenimento di reattori chiusi, sia nei capannoni per la biostabilizzazione accelerata in cumulo/andana liberi. Per gli edifici deputati a processi dinamici e con presenza non episodica di addetti devono essere assicurati almeno 4 ricambi/ora.

Le zone di ricezione e di stoccaggio dei rifiuti a bassa putrescibilità possono essere realizzate sotto tettoia o in cassoni chiusi.

Il prodotto finito sarà sistemato in aree opportunamente identificabili con apposita cartellonistica, sia all'aperto che in strutture coperte; i cumuli non devono superare l'altezza di 3-4 metri al fine di evitare i rischi derivanti dai fenomeni di autocombustione.

Inoltre, l'adozione di sistemi aperti per la successiva produzione di compost è consentita esclusivamente per impianti che trattano solo scarti verdi.

4. Con riferimento all'entità degli scarti, si raccomanda un ordine di grandezza pari a circa il 10% in peso, e comunque non superiori al 15% in peso, rispetto al materiale in ingresso (FORSU+strutturante); in generale il compost prodotto è pari al 35%-45% del materiale in ingresso.

Il prodotto in uscita dalla fase di biossidazione accelerata (ACT) ha un valore di riferimento dell'IRD è 1200 mgO<sub>2</sub> kgSV-1 h-1 e dell'IRS non superiore a 500 mgO<sub>2</sub> kgSV-1 h-1 Il compost maturo è caratterizzato da IRD non superiore a 1200 mgO<sub>2</sub> kgSV-1 h-1 e IRS non superiore a 500 mgO<sub>2</sub> kgSV-1 h-1.

5 Con specifico riferimento ai fanghi avviati al processo di produzione di compost, gli stessi devono essere sottoposti alle analisi effettuate secondo i dispositivi del D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 e s.m.i al fine di verificare il rispetto dei valori limite per le concentrazioni dei metalli e di altri parametri stabiliti negli allegati al medesimo decreto. I fanghi devono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca, nella preparazione della miscela di partenza, elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.

6. Presso l'impianto di trattamento deve essere implementato un registro che consenta di garantire la rintracciabilità del prodotto, ovvero la ricostruzione del percorso dei rifiuti in ingresso fino alla produzione del prodotto finale. Tale registro deve essere conservato presso l'installazione e a disposizione degli Organi di Controllo.



## TITOLO V

### ASPETTI ORGANIZZATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO

#### Articolo 25

##### Aree omogenee

1. La perimetrazione delle Aree Omogenee per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, quale articolazione interna dell'ambito territoriale ottimale regionale, è definita con provvedimento di Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'adozione del Piano .
2. La forma associativa degli Enti Locali facenti parte dell'Area omogenea per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto è individuata nel Consorzio di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano la Giunta regionale provvede ad approvare lo schema di statuto tipo e di convenzione tipo dei Consorzi di cui al precedente comma 2.

#### Articolo 28

##### Carta dei servizi ed obblighi di servizio pubblico e universale

1. L'AGER avvia la predisposizione della Carta dei Servizi di cui all'articolo 11 della L.R. n. 24/2012 e smi e del piano d'ambito di cui al medesimo articolo a far data dall'adozione del Piano e ne conclude la predisposizione entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano sulla base dei criteri, degli obiettivi, delle disposizioni e delle direttive dal medesimo definite.
2. Le Aree omogenee in ordine ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l'AGER in ordine ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, sulla base delle previsioni recate dal Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assicurano gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi.
3. Le Aree omogenee in ordine ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l'AGER in ordine ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed assimilati, redigono un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
4. L'AGER definisce la disciplina dei flussi di rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento da avviare a smaltimento, recupero e riciclaggio secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
5. L'AGER, nel rispetto delle previsioni del Piano e nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Giunta Regionale, provvede a:
  - monitorare l'andamento della produzione delle frazioni dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni,
  - individuare e monitorare gli impianti di destino delle frazioni dei rifiuti urbani,
  - monitorare i quantitativi di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani,
  - individuare e monitorare gli impianti di destino dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.
6. Ai fini della corretta quantificazione di tutti i costi efficienti per assicurare l'erogazione dei servizi di cui al comma 2 e per supportare la composizione delle tariffe che siano *cost reflective*, la Giunta Regionale definisce i "centri autonomi di costo" della filiera della gestione dei rifiuti. In fase di prima applicazione, i "centri autonomi di costo" sono così individuati:
  - servizi di raccolta e spazzamento di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati agli urbani
  - servizi di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati
  - servizi di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani
  - servizi di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati



- servizi di trattamento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
  - servizi di trattamento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani
7. L'AGER di concerto con ANCI Puglia, effettua, entro dicembre 2018, la ricognizione dei costi della filiera della gestione dei rifiuti riferiti all'anno 2017 per centri di costo.
8. La ricognizione di cui al precedente comma è resa disponibile ai fini della stesura definitiva del Piano.
9. L'AGER conforma la propria attività al perseguimento di obiettivi di riduzione dei costi gravanti sugli Enti Locali, individuando, attraverso valutazioni di carattere tecnico impiantistico, le fasi e le condizioni di trattamento dei rifiuti ottimali ai fini del bilanciamento tra costi del trattamento e benefici di carattere ambientale.

